

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2022, n. 1
Risparmi di spesa in sanità.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Impiego dei risparmi di spesa in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

1. I risparmi di spesa, ottenuti in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), già adeguatamente garantiti, sono da considerare risparmi disponibili, una volta accertati a seguito dell'approvazione dei bilanci di esercizio del Servizio sanitario regionale. Il loro impiego, per spese attinenti le finalità sanitarie, è deliberato dalla Giunta regionale.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 gennaio 2022

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Impiego dei risparmi di spesa in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.